



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0010937 del 17/10/2013

Serv. MB Area DG/4/1
Rif. del
Allegati come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Presidente della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Unione Europea - database professioni regolamentate - Qualifica professionale di
geometra.

Con riferimento alla apprezzata segnalazione inviata anche a codesti Collegi, tramite e-mail dal Cons. Benvenuti in data 18 settembre u.s., concernente quanto indicato in oggetto, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Per quanto riguarda la qualificazione del geometra sul sito dell'Unione Europea, si precisa che la scheda allegata alla suddetta e-mail è reperibile all'interno della banca dati delle professioni regolamentate, consultabile sul sito della Commissione Europea <http://ec.europa.eu>.

Da informazioni assunte presso la Rappresentanza in Italia degli Uffici dell'Unione Europea, risulta confermato che la banca dati suddetta ha una funzione di consultazione, e, quindi, non incide sulle disposizioni normative vigenti in materia.

Pertanto, il CNGeGL ha provveduto, con la nota allegata (n.1), a chiedere formalmente a alla suddetta Rappresentanza di aggiornare il medesimo database, riportando quale riferimento, per il livello di qualifica, l'art. 11, lettera d), della Direttiva 2005/36/CE, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (CE) n. 1430/2007.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

In proposito, si ricorda la circolare diramata da questo Consiglio Nazionale prot. N. 590 del 24/01/2006, allegata (2) alla presente, nella quale era specificato che tutti i geometri iscritti all'Albo rientravano nella direttiva 89/48/CEE, con ciò intendendo quanto chiarito nella nota del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (allegata alla circolare citata) e cioè che il livello di qualifica da riconoscere al geometra, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sarebbe stato appunto il livello di cui al citato art. 11, lettera d).

Il Regolamento CE n. 1430/2007 della Commissione, del 5/12/2007, ha completato definitivamente la procedura, sopprimendo dall'allegato II della suddetta Direttiva la voce "in Italia" del Settore Tecnico, comprendente le professioni di geometra e perito agrario.

Per quanto riguarda, inoltre, il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla medesima e-mail, lo stesso si può definire come uno strumento di riferimento per confrontare i livelli dei diversi sistemi nazionali, delle qualificazioni, per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la diversità dei sistemi educativi e di istruzione e formazione.

Il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato sottoscritto l'accordo con il quale è adottato il **"Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF"** nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF.

I titoli di studio che consentono l'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di geometra sono individuabili, effettivamente, nei livelli 4, 5 e 6 del Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali (allegato alla presente (n. 3)) sotto la tipologia di qualificazione "diploma di istruzione tecnica" (4), "diploma di tecnico superiore" (5) e "laurea" (6).

Tuttavia, poiché la normativa vigente consente che tali percorsi formativi diano comunque accesso all'esame suddetto e, quindi, all'iscrizione all'Albo ed alla professione, una volta che tale iscrizione sia avvenuta, l'interessato godrà del livello di qualifica di cui all'art. 11, lett. d) della Direttiva sopra richiamata.

Pertanto, l'attenzione dovrà essere rivolta all'Organismo che emetterà il certificato di qualifica che non potrà non tener conto dell'inserimento del geometra nel suddetto livello.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)



2



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0010682 del 10/10/2013

Serv. PL-MB Area DG/4/1

Rif. del

Allegati: scheda database

Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea
Servizio posta del cittadino
comm_rep_it_info@ec.europa.eu

e p.c.
stefano.castellacci@ec.europa.eu

Oggetto: richiesta aggiornamento database professioni regolamentate - geometra.

Questo Consiglio Nazionale è venuto a conoscenza del fatto che nel database delle professioni regolamentate, consultabile sul sito della Commissione Europea <http://ec.europa.eu>, per la professione di geometra è tuttora riportato, quale riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, il livello di qualifica corrispondente al diploma (formazione post-secondaria), nell'ambito dell'allegato II, di cui all'art. 11, c, ii) (ex direttiva 92/51, allegati C,D) (come da scheda stampata dal database, allegata).

Tuttavia, allo stato attuale, alla professione di geometra è attribuito il livello di qualifica corrispondente a quello previsto dall'art. 11, lettera d) della citata direttiva 2005/36/CE, a seguito delle intervenute modifiche normative a livello comunitario.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione delle Comunità Europea del 5 dicembre 2007, ha soppresso dall'allegato II della stessa direttiva le professioni di "geometra" e "perito agrario", con ciò concludendo un'articolata procedura a suo tempo attivata dal Governo italiano.

Infatti, anche il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie ha, nell'anno 2006, confermato il carattere transitorio del riferimento alla professione di geometra contenuto nell'allegato II della predetta direttiva 2005/36/CE, in attesa del completamento delle procedure di comitatologia, attivate a seguito di specifica richiesta di cancellazione presentata dall'Italia alla Commissione Europea.

Atteso che il database in esame è accessibile ad una vasta platea di utilizzatori comunitari, anche istituzionali, il permanere della segnalata erronea indicazione genera

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

quantomeno confusione circa il corretto livello di qualifica da assegnare al professionista geometra.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede l'aggiornamento del medesimo database, riportando quale riferimento, per il livello di qualifica, l'art. 11, lettera d), della Direttiva 2005/36/CE, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento n. 1430/2007 (CE).

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)



2



REGULATED PROFESSION



Geometra (Italy)

<ul style="list-style-type: none"> • General 	<ul style="list-style-type: none"> • Establishment 	<ul style="list-style-type: none"> • Temporary mobility 	<ul style="list-style-type: none"> • Competent authorities
<ul style="list-style-type: none"> • Decisions 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistics 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistics 	

Generic name of profession

Title: Surveyor

Identification

Name of regulated profession: Geometra

Translation(s): Nihil

Country: Italy

Region: All regions

Data

Recognition under Directive 2005/36/EC: General system of recognition - primary application

National legislation:

Qualification level: DSE - Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) , Art. 11

c

Free provision of services: Not specified

Useful link: Nihil



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00590

Prot. n.
(citare nella risposta)

24 GEN. 2006

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **ADL** Area 1/2/4

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: **Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.**

**Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri**

**Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri**

**Ai Signori
Consiglieri Nazionali**

**Al Presidente
della Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti**

LORO SEDI

Si trasmette in allegato il parere reso dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il quale si interpreta la recente Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva Zappalà), nel senso che "il professionista che ha superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri e, a maggior ragione, i professionisti che sono iscritti all'albo stesso, sono professionisti coperti dalla Direttiva 89/48/CEE".

Pertanto, ai sensi del suddetto autorevole parere, ai geometri è riconosciuto, anche in ambito comunitario, la formazione universitaria post-secondaria introdotta dal D.P.R. n. 328/2001.

Con i migliori saluti.

[Handwritten mark]

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

[Handwritten signature]



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
della politica comunitaria
Ufficio per la politica sociale, culturale*

Il Direttore Generale

Prot. 656

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI		
ASSEGNI	ARRIVO	SIGLA
	23 GEN. 2006	
1/2	00513	20/01/2006

Mirella Lombardi

Al Presidente
Consiglio Nazionale Geometri
Geom. Piero Pannunzi

ROMA

Oggetto : Riconoscimento qualifiche professionali- Figura del geometra.

Con riferimento alla nota di codesto Consiglio Nazionale del 16 novembre 2005 con la quale si chiedono delucidazioni circa le modalità applicative della direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimenti professionali alla professione italiana del "geometra", si precisa quanto segue.

La recente legislazione italiana che ha modificato le condizioni formative d'accesso alla professione di geometra (D.P.R. N. 328/2001, art. 55) ha prodotto, a livello comunitario, un cambiamento per quello che riguarda l'individuazione della direttiva di riferimento.

Più precisamente, la disciplina relativa all'accesso alla professione, in vigore prima del 2001, aveva portato a catalogare la professione stessa nel campo di applicazione della direttiva 92/51/CEE, mentre il D.P.R. sopra citato ha introdotto modifiche tali da farla transitare nel campo di applicazione di un'altra direttiva, la 89/48/CEE.

Conseguentemente, in ambito nazionale, con il decreto legislativo n. 277/2003 si sono introdotte le necessarie modifiche sia nel decreto legislativo n. 115/92, di recepimento della direttiva 89/48/CEE, inserendo nell'Allegato I la professione di geometra, sia nel decreto legislativo n. 319/94, di recepimento della direttiva 92/51/CEE eliminando il riferimento a detta professione nell'Allegato C.

In ambito comunitario, quindi, il professionista che ha superato l'esame di stato previsto per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri e, a maggior ragione i professionisti che sono iscritti all'Albo stesso, sono professionisti coperti dalla direttiva 89/48/CEE e, a partire dal 20 ottobre 2007, dalla direttiva 2005/36/CE, art. 11, lettera d) e, se del caso, anche art. 12, secondo comma.

Il riferimento alla professione di "geometra" contenuto nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE e conseguentemente ripreso dall'Allegato II della direttiva 2005/36/CE hanno carattere transitorio in attesa del completamento delle procedure di comitatologia attivate a seguito di specifica richiesta di cancellazione presentata dall'Italia alla Commissione europea.

La presenza di tali riferimenti, comunque, non influisce negativamente sui diritti che i geometri possono far valere nel caso di trasferimento del centro dei loro interessi professionali in altri stati membri dell'Unione europea.

Si rimane a disposizione del Consiglio per qualsiasi ulteriore necessario chiarimento.

Armanda Bianchi Conti


Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali

Livello EQF	Tipologia di qualificazione	Autorità competente	Percorso corrispondente
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione	MIUR	Scuola secondaria di I grado
2	Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione	MIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento scelto	Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di leFP triennali e quadriennali
3	Attestato di qualifica di operatore professionale	Regioni	Percorsi triennali di leFP ²⁴
	Diploma professionale di tecnico	Regioni	Percorsi quadriennali di leFP ²⁵
	Diploma liceale	MIUR	Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
4	Diploma di istruzione tecnica	MIUR	Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma di istruzione professionale	MIUR	Percorsi quinquennali degli istituti professionali (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Certificato di specializzazione tecnica superiore	Regioni	Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
5	Diploma di tecnico superiore	MIUR	Corsi ITS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
6	Laurea	MIUR	Percorso triennale (180 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di primo livello	MIUR	Percorso triennale (180 crediti - CFA)
7	Laurea Magistrale	MIUR	Percorso biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

²⁴ L'attestato può essere ottenuto anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato qualifica per giovani di età superiore ai 15 anni

²⁵ Il diploma può essere conseguito anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato per giovani di età superiore ai 15 anni

Livello EQF	Tipologia di qualificazione	Autonomia competente	Percorso corrispondente
8	Diploma accademico di secondo livello	MIUR	Percorso biennale (120 crediti - CFA)
	Master universitario di primo livello	MIUR	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di specializzazione (I)	MIUR	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)
	Diploma di perfezionamento o master (I)	MIUR	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)
	Dottorato di ricerca	MIUR	Percorso triennale (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di formazione alla ricerca	MIUR	Percorso triennale
	Diploma di specializzazione	MIUR	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Master universitario di secondo livello	MIUR	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di specializzazione (II)	MIUR	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)
	Diploma di perfezionamento o master (II)	MIUR	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)

Gli esiti del processo di referenziazione sono stati anche sottoposti ad una consultazione pubblica³⁶ aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, che ha voluto anche condividere i contenuti del Rapporto italiano di Referenziazione con la comunità scientifica, gli operatori del settore, i cittadini. La consultazione si è svolta dal 12 luglio al 17 agosto 2012, promossa on line.

Hanno partecipato alla consultazione rispondendo ad un breve questionario 150 soggetti che operano nel mondo dell'istruzione, della formazione professionale, in organizzazioni datoriali e sindacali, ma anche presso Università, Regioni, consulenti o liberi professionisti, imprese.

³⁶ Una analisi più analitica sui risultati della consultazione nazionale è riportata nel Documento Allegato al Rapporto nazionale di referenziazione.